



Prot. n. 0189738  
del 10/08/2006

**OGGETTO:** Richiesta di parere in ordine all'adozione del VI Programma pluriennale di attuazione (PPA).

**Il Comune** chiede un parere sulla correttezza della procedura seguita nell'adottare il VI PPA dopo l'entrata in vigore della variante generale al PRG in adeguamento al PPAR e nell'ultimo anno di validità del precedente PPA, essendone stata contestata la legittimità perché "ritenuta in contrasto con l'art. 47, 40 comma della l.r. 34/1992".

Il Comune ritiene invece che il PPA adottato non sia una variante del precedente, "ma un nuovo atto di programmazione urbanistica in esecuzione di un nuovo strumento urbanistico, approvato in via definitiva".

Questo Servizio concorda con **il Comune** sulla correttezza della procedura seguita.

Infatti il Programma pluriennale di attuazione (PPA) - introdotto nell'ordinamento giuridico dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e disciplinato dal Titolo VI (artt. 41 - 51) della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 - non è uno strumento di pianificazione urbanistica ma uno strumento di programmazione temporale delle scelte operate con gli strumenti urbanistici ed ha lo scopo di delineare le aree e le zone nelle quali devono realizzarsi le previsioni di questi in un determinato periodo di tempo, che l'art. 42 della L.R. n. 34/1992 prevede non superiore a cinque anni.

Esso quindi "non contiene nuove scelte urbanistiche, ma solo l'indicazione delle priorità da osservare nell'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, generali e particolareggiati, e cioè la collocazione non nello spazio, bensì nella dimensione temporale, degli interventi volti alla realizzazione delle previsioni in essi contenute" (TAR Toscana, 28.9.1978 n. 528, in T.A.R. 1978, I, 4293; vedi anche: TAR Lombardia, Milano, 18.12.1981 n. 1607, in T.A.R. 1982, I, 494; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 9.11.1987 n. 553, in T.A.R. 1988, I, 128).

La portata operativa dei PPA, ove insorgano delle difficoltà interpretative, va perciò individuata "secondo il criterio della tendenziale conformità al contenuto della normazione sovra-ordinata" (TAR Toscana 12.11.1981 n. 678, in T.A.R. 1982, I, 195), proprio per il fatto che, come detto sopra, esso non può contenere nuove scelte urbanistiche, né modificare quelle vigenti né porsi in contrasto con queste (vedi: TAR Lombardia, Milano, 14. 5.1983 n. 732, in T.A.R. 1983, I, 2045; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 16.1.1984 n. 12, in T.A.R. 1984, I, 916; TAR Marche 14.6.1984 n. 218, in T.A.R. 1984, I, 2748).

Conforme ai predetti principi è la legge regionale n. 34/1992 laddove stabilisce che: il PPA "delimita le aree e le zone in cui devono realizzarsi" le "attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio previste dagli strumenti urbanistici generali" (art. 41, comma 1), che gli strumenti urbanistici generali "si attuano nei tempi stabiliti dal PPA" (art. 42, comma 1), che "i comuni obbligati, ma sprovvisti di strumento urbanistico vigente, approvano il PPA contestualmente all'adozione del piano urbanistico o della sua variante" (art. 46, comma 6) e, infine, che "nel periodo di validità,



Il PPA può essere variato solo “in caso di revisioni o modifiche degli strumenti urbanistici generali” (art. 47, comma 1), intendendosi per tali le varianti a questi, parziali o totali. L’art. 47, comma 4, della L.R. n. 34/1992 - secondo il quale “non sono comunque ammesse varianti nell’ultimo anno di validità del PPA” - va perciò letto ed applicato alla luce dei principi sopra richiamati e in armonia con le altre disposizioni della L.R. n. 34/ 1992.

Ciò significa che il divieto di variare il PPA nell’ultimo anno della sua validità opera soltanto in presenza di uno strumento urbanistico generale che rimane immutato. Se invece al PRG vengono apportate delle varianti, siano esse parziali o generali, il comune è legittimato a variare contestualmente il PPA in vigore anche se questo si trova nell’ultimo anno della sua validità, o a redigere un nuovo PPA, per fare in modo che vi sia la necessaria conformità tra la pianificazione urbanistica che è mutata e la sua programmazione temporale.